

Con legge 11 agosto 1955, n. 692, è stata estesa l'assistenza di malattia ai titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (o dalle altre forme di previdenza sostitutive di essa), nonché ai titolari di pensioni o rendite comunque ed a qualsiasi titolo corrisposte da imprese, fondi, casse, gestioni, anche se sia stato concesso l'esonero dall'assicurazione generale obbligatoria.

La legge medesima stabilisce che all'assistenza debbano provvedere gli stessi enti che la fornivano all'impiegato prima del pensionamento; pertanto, i titolari delle rendite di quiescenza dell'I.N.F., ente esonerato dall'obbligo della predetta assicurazione d'invalidità e vecchiaia ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 15 ottobre 1946, fruito delle prestazioni assistenziali